

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2016, n. 9846
PROCEDIMENTO CIVILE

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 22860 del ruolo generale dell'anno 2010 proposto da:

s.r.l. Motorauto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Lucio Filippo Longo e Ruggero Tumbiolo, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla piazza della Marina, n. 1;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, direzione di Como, in persona del direttore pro tempore;

- intimata -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 42, depositata in data 26 febbraio 2010, n. 31/42/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17 febbraio 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

uditi per la contribuente l'avv. Lucio Filippo Longo e per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Carla Colelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Svolgimento del processo

In relazione agli anni 2002 e 2003, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società due avvisi di accertamento con i quali, per quanto ancora d'interesse, ha recuperato a tassazione i costi sostenuti per le provvigioni corrisposte agli agenti O. ed H., in considerazione della generica formulazione delle relative fatture, che non consente d'individuare le prestazioni rese dagli agenti, in tal modo pregiudicando l'esercizio dell'attività di verifica del fisco.

La contribuente ha impugnato gli avvisi, senza successo per quest'aspetto in primo grado, nè in secondo. In particolare, il giudice d'appello ha fatto leva sulla genericità dell'indicazione nelle fatture dell'oggetto delle prestazioni rese dagli agenti, rimarcando che la contribuente, sebbene invitata, non è stata in grado di esibire gli estratti conto contemplati [dall'art. 1749 c.c.](#), comma 2 e che i contratti stipulati con gli agenti dalla società nulla specificano in ordine alle percentuali applicate ed alle provvigioni pattuite. Ha aggiunto al riguardo che il contratto relativo all'agente O. è risultato privo finanche della sottoscrizione dell'agente. Analoga genericità di redazione contrassegna due fatture emesse da O. in relazione alle quali la contribuente contestava la violazione del principio di competenza.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, illustrati con memoria ex [art. 378 c.p.c.](#), cui replica l'Agenzia con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due mezzi, cui la controricorrente replica con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con i tre motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi, la società lamenta:

- ex [art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del [D.P.R. n. 633 del 1972](#), art. [21](#), art. 1749 c.c., comma 2, [D.P.R. n. 917 del 1986](#), art. [109](#), [D.P.R. n. 633 del 1972](#), art. [19](#) e

dell'art. 53 Cost., là dove la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la mancata individuazione in fattura della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione impedisca di accertare l'inerenza del costo ai ricavi dell'impresa e che le fatture costituiscono gli unici documenti utili a tale scopo - primo motivo;

- ex [art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ai documenti comprovanti l'inerenza all'attività d'impresa della Motorauto delle provvigioni riconosciute ai due agenti - secondo motivo;

- ex [art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alle prove scritte dell'esistenza dei due rapporti monomandatari di agenzia - terzo motivo.

La complessiva censura è infondata.

In tema di distribuzione dell'onere della prova, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti la deducibilità di costi indicati, sotto i profili della loro certezza e della loro inerenza, la fattura - di regola, salva l'ipotesi di contabilità inattendibile - è documento idoneo a rappresentare i costi dell'impresa, come emerge dal [D.P.R. n. 633 del 1972](#), art. [21](#). Occorre, però, che essa sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti (tra le altre, Cass. 28 ottobre 2015, n. 21980 e 20 ottobre 2014, n. 21446).

Ne deriva che l'irregolarità della fattura, nel senso anzidetto, fa venir meno la presunzione della verità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo:

ben può, in definitiva, l'Amministrazione limitarsi a contestare l'effettività di operazioni indicate in fatture irregolari e ritenere, pertanto, ineducibili i costi nelle stesse indicate.

2.- In questo contesto, il giudice d'appello, che si è conformato al principio di diritto suindicato, ha esaminato la documentazione invocata dalla società a sostegno della certezza e dell'inerenza dei costi dei quali la società invoca la deduzione, che ha ritenuto insufficiente allo scopo.

In particolare, ha fatto leva sulla circostanza che i contratti esibiti nulla specificano in ordine alle provvigioni pattuite ed alle percentuali riconosciute, che uno di essi manca della sottoscrizione di uno degli agenti e che l'omessa specificazione della misura delle provvigioni e delle relative percentuali non è surrogata dagli estratti conto previsti [dall'art. 1749 c.c.](#)

3.- I vizi di motivazione proposti si traducono, quindi, in un inammissibile tentativo di ottenere la rilettura degli atti processuali.

E l'inammissibilità del tentativo viepiù si apprezza, ove si consideri che:

- a fronte del requisito di forma scritta previsto ad probationem del contratto di agenzia [dall'art. 1742 c.c.](#), e dell'ammissione contenuta in ricorso, secondo cui "la provvigione viene verbalmente pattuita fra le parti all'inizio di ogni anno", il tentativo di ricavare la prova delle provvigioni e delle relative percentuali dai documenti su cui fanno leva il secondo ed il terzo motivo si scontra con l'inammissibilità, in questo caso, della prova presuntiva (vedi Cass. 15 marzo 2015, n. 5165, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto);

- la rilevanza assegnata dal giudice d'appello alla mancanza degli estratti conto è in linea con l'orientamento della Corte, che assegna forza probatoria qualificata a tali estratti (vedi, da ultimo, Cass. 20 ottobre 2015, n. 21819).

4.- Il ricorso principale va quindi respinto.

Il che comporta l'assorbimento di quello incidentale, calibrato sulla questione pregiudiziale dell'inammissibilità dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale e condanna la società a pagare le spese, liquidate in Euro 4760,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2016